

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione  
e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

*presentato nella VII legislatura (a. S. n. 1116) e, ai sensi dell'articolo 74, comma 2,  
del Regolamento, riproposto all'esame del Senato, nel testo risultante dallo stralcio  
deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 maggio 1978 (a. S. n. 1116-bis), con*

**COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL 26 GIUGNO 1979**

**Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Diritto alla vita)*

La Repubblica italiana tutela la vita umana fin dal suo inizio nel concepimento.

## Art. 2.

*(Ricerca scientifica)*

Lo Stato assegna carattere prioritario alla ricerca scientifica nei campi connessi con la tutela della vita prenatale e della maternità difficile, della regolazione della fertilità, della genetica, delle gravidanze ad alto ed altissimo rischio, della terapia precoce, delle minorazioni e malformazioni congenite, della pedagogia e terapia per l'infanzia minorata e handicappata.

Vengono istituite cattedre universitarie, scuole di specializzazione e corsi di addestramento e di informazione in tali materie.

## Art. 3.

*(Assistenza)*

La legge favorisce la procreazione responsabile; riconosce il diritto della persona all'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità e maternità responsabile; dispone dei mezzi e delle strutture adeguate per la consulenza e assistenza alla famiglia e alla coppia; protegge la gravidanza approntando i servizi sanitari e sociali specifici; tutela la gestante lavoratrice nel quadro di un sistema completo di sicurezza sociale.

## Art. 4.

*(Spese per gravidanza e parto)*

Fino alla completa attuazione del servizio sanitario nazionale, sono a carico della Regione tutte le spese per eventuali accerta-

menti, cure e degenze necessarie per il parto, il puerperio e le malattie connesse con la gravidanza riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Art. 5.

*(Residenze per gestanti)*

Anche per le finalità di cui agli articoli 15 e seguenti, è istituita, a cura delle Regioni, in ogni circoscrizione di tribunale per i minorenni, una residenza per gestanti che vogliono tenere nascosta la propria maternità.

Per tale scopo la Regione stipula convenzioni con uno degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia esistenti nel territorio della Regione stessa.

Le spese per il ricovero della gestante gravano sul Fondo nazionale di cui al successivo articolo 11.

Art. 6.

*(Centri di accoglienza e difesa della vita umana: composizione)*

Ferme restando le competenze dei consultori regionali di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono costituiti in ogni provincia, con il compito specifico di difendere, in situazioni concrete, il diritto alla vita prevenendo l'aborto volontario, uno o più centri di accoglienza e difesa della vita, di cui fanno parte:

- 1) un medico, possibilmente specialista in ostetricia e ginecologia;
- 2) altro medico, possibilmente specialista in psichiatria o esperto in psicologia;
- 3) un assistente sociale;
- 4) tre cittadini, di cui due di sesso femminile, possibilmente con figli, scelti tra persone fornite di esperienza e sensibilità in ordine ai fini del centro.

Tutti i componenti dei centri di cui sopra sono nominati, dal presidente del tribunale per i minorenni nel cui distretto è istituito il centro, tra persone che ne abbiano fatto domanda e che diano assoluta garanzia di

volersi adoperare per rimuovere le cause mediche, sociali, economiche e familiari che, in concreto, possano orientare i genitori verso l'interruzione della maternità.

I medici di cui ai numeri 1) e 2) sono proposti dal consiglio dell'ordine dei medici.

Tra i componenti del centro il presidente del tribunale per i minorenni sceglie il presidente.

#### Art. 7.

##### *(Giuramento)*

I componenti dei centri di accoglienza e difesa della vita umana sono immessi nelle loro funzioni dal giudice tutelare del luogo ove opera il centro e prestano dinanzi a lui il giuramento sulla formula: « Giuro di operare con fedeltà e diligenza in difesa della vita e di mantenere il segreto su quanto conoscerò nell'esercizio delle mie funzioni ».

#### Art. 8.

##### *(Volontariato)*

I componenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 6 prestano il loro ufficio volontariamente e restano in carica per un triennio.

Il centro si avvale della collaborazione di altro personale volontario, particolarmente per quanto riguarda l'aiuto alla maternità difficile dopo la nascita. A questo scopo il centro, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali e con i consigli circoscrizionali, predispone elenchi di personale volontario idoneo a svolgere assistenza anche domiciliare, specialmente in favore della lavoratrici madri.

In caso di particolare necessità, il centro può avvalersi di personale distaccato dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

#### Art. 9.

##### *(Finalità dei centri)*

Il centro al quale si rivolge la donna procede con la maggior cura possibile ad un

esauriente colloquio con lei esaminandone le esigenze.

Qualora emergano difficoltà concernenti la salute della donna o l'eventualità di malformazioni fisiche o anomalie psichiche del nascituro, il centro, anche mediante istituti specialistici o professionali esterni, offre tutti gli accertamenti sanitari opportuni, provvedendo, se del caso, ad ogni terapia e assicurando la costante assistenza sanitaria e psicologica per tutto il tempo necessario, prima e dopo il parto.

Le spese, che non siano già a carico di altri enti, gravano sul centro.

Qualora emergano difficoltà di carattere economico, sociale o familiare, ovvero di qualsiasi altra natura, il centro — accertata la consistenza — predispone un concreto e dettagliato piano di assistenza alla donna, in stretto collegamento con tutti i servizi di assistenza esistenti sul territorio.

Se del caso, il centro, secondo criteri stabiliti dalla Regione ovvero autonomamente fino alla emanazione della normativa regionale, può assicurare sussidi per tutto il periodo della gravidanza e per i primi tre anni del bambino o promuovere l'immediata adozione del bambino a norma dell'articolo 15 e seguenti della presente legge.

Con il consenso della donna, il centro prende contatti con i suoi familiari, in particolare con il padre del concepito, onde sollecitarne l'aiuto morale e materiale.

#### Art. 10.

##### *(Obbligo del segreto)*

I componenti del centro ed i collaboratori sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio.

La violazione del segreto su fatti di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni è punita con le pene previste dall'articolo 622 del codice penale, aumentate di un terzo.

Il centro può rilasciare alla donna che ne faccia richiesta soltanto l'eventuale documentazione medica relativa agli accertamenti compiuti.

Una relazione sulle difficoltà prospettate dalla donna, sugli accertamenti di ogni tipo

compiuti dal centro, sugli interventi espletati, è inviata all'autorità giudiziaria nel caso di cui al successivo articolo 22, n. 4), su autorizzazione della donna. Tale relazione, in ogni caso, non contiene alcun riferimento a fatti costituenti reati eventualmente commessi dalla donna, nè nomi di terzi implicati in responsabilità di ordine penale di cui il centro sia comunque venuto a conoscenza.

Nei confronti dei componenti e dei collaboratori del centro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale. In ogni caso essi non sono tenuti alla osservanza dell'obbligo di rapporto e di referto.

#### Art. 11.

*(Fondo nazionale per la tutela della vita)*

I mezzi finanziari sono assicurati ai centri di accoglienza e difesa della vita mediante:

1) uno stanziamento statale di lire 50 miliardi annui;

2) uno speciale tributo volontario pari all'1 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche. Nella dichiarazione annuale dei redditi ciascun contribuente dichiara se intenda o no sottoporsi alla suddetta imposta. L'imposta pagata costituisce onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi di cui al numero 1) del presente articolo, relativamente all'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per la tutela della vita, al quale sono devoluti, oltre ai proventi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo, anche

i proventi di eventuali lasciti e donazioni in favore dei centri di accoglienza e difesa della vita. Gli introiti sono ripartiti ogni anno tra le Regioni, in base a tabelle che tengano conto degli interventi espletati dai singoli centri nel corso dell'anno precedente.

Art. 12.

*(Ispettorato centrale)*

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ispettorato centrale per i centri di accoglienza e difesa della vita che studia ed elabora i dati forniti annualmente dai centri, formula proposte, dispone gli stanziamenti sul Fondo di cui all'articolo precedente, vigila affinché i consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in aderenza ai fini stabiliti dall'articolo 1 della detta legge, svolgano la loro attività in collaborazione con i centri di accoglienza e difesa della vita.

Art. 13.

*(Rilevazioni annuali)*

Ogni anno i centri di accoglienza e difesa della vita redigono una relazione da inviarsi al presidente del tribunale per i minorenni e al presidente della Regione, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, relazione nella quale si forniscono i dati statistici sul numero e sulla natura degli interventi effettuati ed altresì sul loro presumibile effetto.

Art. 14.

*(Informazione, istruzione, educazione)*

La costituzione e le funzioni dei centri di accoglienza e difesa della vita sono pubblicate mediante appositi stampati da affiggersi e da distribuirsi in particolare nei consultori familiari, nelle scuole, nei reparti

ostetrici e ginecologici, nelle farmacie, negli ambulatori pubblici.

I medici, le ostetriche ed inoltre gli operatori dei consultori familiari invitano le donne, che abbiano prospettato difficoltà attinenti alla loro gravidanza, a prendere contatto con i centri di accoglienza e difesa della vita e consegnano loro un apposito stampato redatto dalla Regione, contenente una illustrazione dei compiti attribuiti ai centri di accoglienza e difesa della vita ed ogni altra informazione in merito ai diritti e all'assistenza previsti dalla legislazione in favore della maternità e dell'infanzia, ai servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture pubbliche e private operanti sul territorio regionale.

Nelle scuole di istruzione secondaria superiore i consigli d'istituto e i centri di accoglienza e difesa della vita collaborano per la realizzazione di incontri di approfondimento scientifico sulla procreazione responsabile, il concepimento, lo sviluppo prenatale dell'individuo umano, nonché di incontri di aggiornamento sull'attività dei centri stessi.

#### Art. 15.

##### *(Dichiarazione di disconoscimento)*

Coloro che esercitano una professione sanitaria, gli incaricati di servizi sociali e di assistenza degli enti pubblici, i componenti dei centri di accoglienza e difesa della vita e dei consultori familiari, che vengano a conoscenza del proposito di una gestante di non voler dare il suo nome al nascituro e di volerlo dare in adozione, devono immediatamente darne notizia, a richiesta della madre, al tribunale per i minorenni territorialmente competente per il luogo ove la gestante si trova.

Il tribunale, appena ricevuta la notizia, nomina un giudice delegato perchè disponga d'urgenza, a mezzo dei servizi sociali ed eventualmente anche ascoltando la donna, gli opportuni e discreti accertamenti sulla condizione personale e familiare della ge-



stante al fine di chiarire le motivazioni del suo proposito.

Qualora la gestante sia sposata, deve essere ascoltato anche il marito, purchè non vi sia separazione legale o di fatto protrattasi per oltre trecento giorni, ovvero la donna non dichiari espressamente che il nascituro non è stato procreato dal marito.

Se anche il marito manifesta l'intenzione di non riconoscere il nascituro, i genitori sono dispensati dal presentare la dichiarazione di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, semprechè sia iniziata la procedura di cui al successivo articolo.

#### Art. 16.

##### *(Dichiarazione di adottabilità prenatale)*

Quando risulti confermata la decisione della gestante e, se ricorra il caso, del marito, il tribunale per i minorenni dichiara con decreto che, qualora la decisione di non riconoscimento sia confermata successivamente al parto, esistono le condizioni per l'immediato affidamento del bambino subito dopo la nascita ad una famiglia adottiva.

Il decreto deve essere comunicato agli interessati a mezzo dei servizi sociali.

Con lo stesso decreto il tribunale, a richiesta della donna, può disporre il ricovero della gestante, almeno per gli ultimi tre mesi di gestazione, nella residenza di cui all'articolo 5.

Avvenuta la nascita, il servizio sociale incaricato dal tribunale o quello dell'ospedale, ovvero l'ostetrica, devono interpellare la puerpera e, se ne ricorra il caso, il marito non separato di lei, se intendono o meno confermare la decisione di non riconoscere il figlio.

Qualora i genitori intendano eseguire il riconoscimento, vi provvederanno ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nel termine ivi prescritto. In tal caso il decreto di cui al primo comma perde di efficacia.

Nel caso di conferma della volontà di dare in adozione il figlio, l'interpellante ne informa al più presto il tribunale per i minorenni.

## Art. 17.

*(Intromissioni indebite)  
nel procedimento preadottivo)*

Chiunque offre denaro od altra utilità economica per influire sulle persone che devono rendere le dichiarazioni o manifestare le intenzioni di cui agli articoli 15, ultimo comma, e 16, primo e ultimo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l'intento è conseguito.

## Art. 18.

*(Affidamento provvisorio)*

Ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, il tribunale per i minorenni, a mezzo del suo giudice delegato, provvede immediatamente alla scelta dei coniugi adottivi ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile ed emette decreto di affidamento provvisorio del neonato, identificato con gli estremi del sesso, della data, dell'ora e del luogo di nascita, ai coniugi prescelti. Costoro immediatamente si presenteranno al servizio sociale già interessato o al servizio sociale dell'ospedale presso cui trovasi il neonato, consegnando copia del decreto del tribunale, che avrà immediata esecuzione. Quindi, muniti del certificato di parto, provvederanno entro quindici giorni dalla nascita, in deroga all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, alla denuncia del neonato presso l'ufficio di stato civile del comune di nascita, producendo altra copia del decreto del tribunale.

L'ufficiale di stato civile, nel dare atto dell'affidamento provvisorio del neonato ai coniugi adottanti, deve scegliere, a richiesta di costoro, quale cognome da attribuire al neonato ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, dell'ordinamento dello stato civile, lo stesso cognome degli affidatari, i quali, comunque, sceglieranno il nome.

Nell'ipotesi in cui i servizi sanitari abbiano segnalato la grave immaturità del neonato

o l'esistenza di sue evidenti malformazioni fisiche o gravi malattie in atto, o abbiano manifestato dubbi su danni cerebrali del neonato, il decreto di affidamento provvisorio di cui al primo comma potrà essere ritardato, nell'interesse del minore, fino alla comunicazione, da parte dei medici, delle loro diagnosi o prognosi.

In tal caso l'ostetrica che ha assistito al parto provvederà a denunciare il neonato all'ufficiale dello stato civile entro quindici giorni dal parto, in deroga al termine di cui all'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e l'ufficiale dello stato civile provvederà alla formazione dell'atto di nascita ai sensi dell'articolo 71, ultimo comma, dello stesso decreto.

L'ufficiale di stato civile e l'ospedale senza ritardo devono comunicare al tribunale per i minorenni rispettivamente l'avvenuta denuncia del neonato e l'avvenuta esecuzione del decreto di affidamento provvisorio. Ricevute tali comunicazioni, il tribunale pronuncerà immediatamente decreto di adottabilità ai sensi dell'articolo 314/7 del codice civile.

Per i successivi provvedimenti sulla adozione del minore o per le eventuali richieste di revoca per successivo riconoscimento del minore da parte dei genitori biologici, si applicano le norme della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale.